

Le riunioni del Consiglio Permanente

17-18-19 settembre 1974
26-27-28 novembre 1974
4- 5- 6 febbraio 1975
22-23-24 aprile 1975

Le riunioni della Presidenza

In coincidenza con le sessioni del Consiglio Permanente:

16 settembre 1974 (ore 16,30)
20 settembre 1974 (ore 9-13)
25 novembre 1974 (ore 16,30)
28 novembre 1974 (ore 16,30)
3 febbraio 1975 (ore 16,30)
6 febbraio 1975 (ore 16,30)
21 aprile 1975 (ore 16,30)
24 aprile 1975 (ore 16,30)

E inoltre:

dal 16 al 18 dicembre 1974
dal 13 al 15 gennaio 1975
dal 10 al 12 marzo 1975
dal 7 al 10 luglio 1975

Le riunioni dei Presidenti delle Commissioni

In coincidenza con le sessioni del Consiglio Permanente:

16 settembre 1974 (ore 17)
25 novembre 1974 (ore 17)
3 febbraio 1975 (ore 17)
21 aprile 1975 (ore 17)

Orientamenti pastorali in ordine alla riforma della scuola prevista dalla Legge n. 477

1. - Con la recente emanazione e approvazione dei primi, e più importanti, Decreti delegati previsti dalla Legge n. 477 del 30 luglio 1973, sullo « Stato giuridico del personale della scuola e sugli organi collegiali », entreranno in funzione verso la fine del primo trimestre (o agli inizi del secondo trimestre) del corrente anno scolastico 1974-75 i primi « organi collegiali » a livello di interclasse e circoli didat-

tici (per le scuole elementari), di classe e di istituto (per la scuola media unica e le secondarie superiori) e le relative assemblee dei genitori e degli studenti (per le secondarie superiori).

Annotazioni sui Decreti delegati

2. - Il Decreto che più direttamente interessa tutti gli operatori della pastorale scolastica, e più in generale, tutta la comunità civile ed ecclesiale, è il Decreto n. 1, dedicato agli « organi collegiali », che costituiscono appunto la novità più importante e significativa del nuovo modo di concepire la scuola e di operare in essa.

Non sarà certo inutile prendere diretta conoscenza di tutti i 47 articoli che compongono il primo Decreto e delle tre tabelle riassuntive (sulle assemblee, sui consigli di circolo e di istituto, e sui consigli distrettuali, provinciali e nazionali) che li concludono.

Tuttavia gli articoli più importanti, in quanto destinati ad entrare subito in funzione, sono gli artt. 1-8 del capo I, 19-20 del capo V, 30-33 del capo VI riguardanti la scuola materna, e infine gli artt. 42-47 del titolo secondo riguardante le assemblee degli studenti e dei genitori. Il capo II riguardante gli « organi collegiali » a livello distrettuale non entrerà in vigore, infatti, nel corrente anno scolastico, essendo i « distretti » ancora tutti da definire e costituire. Mentre entreranno in funzione, verso la fine dell'anno scolastico i Consigli provinciali e il Consiglio nazionale.

3. - Non c'è dubbio che la nuova concezione della scuola quale scaturisce dalla Legge 477 e dai relativi Decreti delegati, costituisca una profonda riforma nella storia della scuola italiana, destinata ad avere in prospettiva una grande portata innovativa sul destino educativo delle nuove generazioni. Sarebbe dunque davvero grave, anche da un punto di vista pastorale, sottovalutarne l'importanza.

4. - Qualunque siano le concrete perplessità su specifici punti della Legge e della sua traduzione operativa nei Decreti delegati, è tuttavia giusto e doveroso riconoscere che la nuova visione della scuola e del rapporto educativo che la Legge prefigura — fondata sui principi della partecipazione, della democratizzazione, del diritto di tutti allo studio e all'istruzione, della corresponsabilità educativa tra docenti, genitori ed alunni, di una più larga apertura della scuola sulla cultura e sulle esigenze della società, e viceversa, di un più diretto interessamento di tutta la società ai problemi dell'educazione scolastica, del decentramento amministrativo e di una più vasta sperimentazione didattica — corrisponde in modo più pieno a quella concezione dell'uomo, dell'educazione e della scuola che ha le sue radici in una visione cristiana della realtà e della vita e che è stata recentemente riproposta dal Concilio Vaticano II (cfr. G.E., 5).

5. - E' pertanto in un atteggiamento profondamente positivo, che non esclude né la riflessione critica né la verifica operativa degli strumenti proposti dalla Legge, che tutta la comunità cristiana deve essere sollecitata ad accogliere il « nuovo modo di essere » della scuola e ad impegnarsi — come singoli e come gruppi — a realizzarla nel migliore dei modi, perché essa raggiunga le finalità di promozione culturale, civica, sociale ed etica (in una parola educativa) che il legislatore si è proposto.

Questa affermazione di fondo non deve tuttavia far chiudere gli occhi sui « rischi » che questa « riforma » della scuola, in concreto, può comportare: i rischi di una eccessiva e mal intesa politicizzazione (o peggio ancora, partitizzazione) della scuola, l'instaurarsi di una conflittualità permanente per opera di gruppi estremisti, l'assenteismo di chi (soprattutto genitori) non si crede in grado di esercitare il suo diritto-dovere di presenza negli organi collegiali, l'interpretazione dei nuovi strumenti collegiali come strumento di potere ideologico piuttosto che di servizio educativo rispettoso di tutti, la sopraffazione o la mancanza di rispetto delle competenze altrui, ed altri ancora, facilmente intuibili.

6. - Sul piano più strettamente tecnico, due sole annotazioni di particolare rilievo.

a) La prima riguarda la distinzione tra le componenti degli « organi collegiali » a livello di circolo didattico e di istituto, e quelli a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Contrariamente a quanto spesso si sente affermare per errata e insufficiente informazione, le componenti del consiglio di circolo o di istituto sono soltanto i docenti, i genitori e (nelle secondarie superiori) gli alunni (oltre a una rappresentanza del personale non-docente della scuola) e non invece anche i rappresentanti di quelle che chiameremo genericamente le « forze sociali », e cioè gli enti locali, i sindacati, le forze dell'economia e della produzione, ecc., le quali sono invece presenti, con attribuzioni ben precise (ma anche abbastanza ampie), soltanto dal livello distrettuale in su.

b) La seconda annotazione riguarda il modo delle elezioni a livello di interclasse e classe, e quelle a livello di circolo o di istituto. Nelle prime, le elezioni avvengono sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori; nelle seconde, invece, avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente (art. 20). E' auspicabile che la formazione delle liste dei candidati avvenga sulla base di criteri e preoccupazioni educative e non invece sulla base di criteri politico-partitici. Scaturisce tuttavia evidente la necessità, più ancora che l'opportunità, che vengano ricercate e favorite le più ampie convergenze di quanti si riconoscono in una somma di valori educativi ispirati alla visione cristiana della vita e dell'educazione.

Indicazioni di carattere indicativo

7. - Per quanto attiene ad alcune indicazioni di carattere operativo, oltre a quelle già indicate nella precedente nota del marzo scorso (necessità di un'ampia e capillare opera di informazione, di sensibilizzazione e di impegno partecipativo di tutte le varie componenti — docenti, genitori, alunni, « forze sociali » — attraverso incontri, conferenze, dibattiti, articoli di stampa e pubblicazioni, ecc., costituzione o potenziamento di associazioni più direttamente operanti nel mondo della scuola o in funzione di essa, quali l'AIMC per i Maestri e le educatrici della scuola materna, l'UCIIM per i professori della media e delle superiori, l'A.Ge. per i genitori, i movimenti studenteschi di ispirazione cristiana, ecc.) sembra opportuno suggerire la costituzione di due eventuali strutture, una a carattere diocesano e l'altra a carattere regionale.

a) Sul piano diocesano sembra maturo il momento di dare vita, ove già non esista, ad una Consulta per la pastorale scolastica, formato dai rappresentanti di tutti quegli enti o associazioni più direttamente chiamate ad un impegno operativo nel mondo della scuola. Questa Consulta potrebbe costituire, ove lo si ritenga opportuno, una specie di sezione del più vasto Ufficio Catechistico Diocesano, oppure un organismo distinto ma strettamente collaborante, per evidenti motivi, con lo stesso Ufficio Catechistico Diocesano.

b) Sul piano regionale, data l'importanza sempre crescente del settore « scuola », sembra opportuno proporre alle singole Conferenze regionali, la scelta e la designazione di una persona (sacerdote o laico) quale « esperto » dei problemi della scuola e della relativa pastorale scolastica. Questa persona dovrebbe poi mettersi a contatto con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Scolastica presso la C.E.I., dando così vita, in un modo molto libero, ma estremamente funzionale, ad una Consulta nazionale per la pastorale scolastica, che opererebbe in stretto collegamento con l'Ufficio Catechistico Nazionale e la relativa Consulta. Si porrebbero così le basi per uno scambio più rapido e sollecito di informazioni, in un senso e nell'altro, di approfondimento di problemi, di scambio di opinioni, di comuni orientamenti operativi. La costituzione di una Consulta Nazionale, sia pur ridotta ad un rappresentante per regione conciliare, si presenta non solo utile, ma piuttosto necessaria, se si tien conto della vastità e complessità dell'area di attenzione e di intervento dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica che va dalla scuola materna, alle elementari, alle medie e superiori fino all'università.

Se quest'ultima proposta troverà l'adesione delle varie Conferenze regionali, la designazione della persona incaricata dovrebbe giungere alla Segreteria Generale della C.E.I. entro la fine del corrente anno 1974, in modo da permettere l'avvio di un lavoro sistematico e regolare.

Scuola libera cattolica

8. - Le disposizioni previste dalla Legge 477 e tradotte ora nei Decreti delegati riguardano evidentemente, in modo obbligante, la scuola pubblica gestita dallo Stato. Non obbligano invece la scuola libera.

Tuttavia, nella misura in cui le norme previste dalla Legge n. 477 sono ritenute giuste e valide, rispondenti alle nuove esigenze della scuola e della società d'oggi, è opportuno che anche la scuola libera le prenda in seria considerazione per adeguare ad esse, liberamente, le proprie strutture.

E' quanto è stato deciso, in libertà e autonomia, dalle scuole libere cattoliche raccolte nella F.I.D.A.E. nel convegno di Pallanza della estate 1973, andando addirittura al di là della lettera della Legge in quanto è stata prevista la rappresentanza delle cosiddette « forze sociali » anche a livello di consiglio di istituto.

Scuola materna non-statale

9. - Le norme previste dal primo Decreto delegato sugli organi collegiali debbono essere applicate — in quanto possibile — anche alle scuole materne gestite dallo Stato (vi si riferisce esplicitamente tutto il capo VI del primo Decreto).

Per quanto riguarda la scuola materna, la situazione è tuttavia molto diversa nei confronti degli altri ordini di scuola, in quanto essa rappresenta una minoranza nei confronti della scuola materna libera (5.641 statali con 10.996 sezioni nel 1972-73, contro le 21.463 scuole con circa 40.000 sezioni delle non-statali).

Anche per quanto riguarda la scuola materna libera, in qualche modo dipendente o collegata con l'Autorità Ecclesiastica, crediamo valga, in linea di massima, salvo i necessari adattamenti locali, l'opportunità di adottare il principio di una gestione comunitaria della scuola, intendendo per « gestione comunitaria » il coinvolgimento diretto e corresponsabile delle famiglie e delle educatrici (oltre i « gestori ») nella vita della scuola. Non sembra invece proponibile come norma comune, e tanto meno obbligante, data la grande differenza di concrete situazioni locali, il coinvolgimento nella vita organizzativa, amministrativa e didattica delle ~~singole~~ scuole materne dei rappresentanti degli enti locali e delle cosiddette « forze sociali » (rappresentanti di quartiere, dei sindacati, ecc.).

10. - Sul piano dell'organizzazione delle scuole materne non-statali si è concluso l'iter di costituzione formale della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), presente ormai in tutte le Provincie, col compito di promuovere, orientare, sostenere e difendere, in un giusto pluralismo, la funzione di servizio pubblico esercitata dalla scuola

libera nei confronti di oltre un milione e mezzo di bambini in Italia, in stretta continuità educativa con l'opera delle famiglie.

L'ultimo atto formalmente costitutivo della F.I.S.M. sul piano nazionale è avvenuto nell'Assemblea Nazionale del 4-6 ottobre a Roma con l'elezione del Consiglio Nazionale, della Segreteria e del Presidente Nazionale, da parte dei delegati regolarmente eletti dalle assemblee provinciali.

* * *

Il Consiglio Permanente, nella sessione del 17-19.IX.1974, ha deliberato quanto segue:

1) *Si raccomanda la costituzione sul piano diocesano di una Consulta per la pastorale scolastica, collegata, nelle forme ritenute più opportune, con l'Ufficio Catechistico.*

2) *Sul piano regionale le Conferenze episcopali sono invitate a designare un esperto (sacerdote o laico) dei problemi della scuola e della pastorale scolastica che possa anche rappresentare la regione in seno alla Consulta nazionale.*

Regolamento della Commissione Nazionale per la valutazione dei films

Questo Regolamento, dopo l'esame in Consiglio Permanente (16-18.X.1973) e la consultazione delle Conferenze regionali, è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. nella riunione dell'8-11 luglio 1974 « ad experimentum » e per un triennio.

1. - La Commissione Nazionale per la valutazione dei films è un organismo tecnico-pastorale dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

2. - La Commissione ha come scopo specifico quello di dare, per mandato dell'Episcopato italiano, una valutazione e classificazione morale dei films. Essa assume, inoltre, compiti di studio e di consulenza per quei fenomeni e problemi della cinematografia che comportano implicanze pastorali e culturali.